



Berna, 17 dicembre 2021

Destinatari:

partiti

associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

associazioni mantello dell'economia

cerchie interessate

**Avamprogetto di ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica:
avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

Il 17 dicembre 2021, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate in merito all'avamprogetto di ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica.

Il termine di consultazione scade il **31 marzo 2022**.

Il 10 ottobre 2017 è stata depositata l'iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (iniziativa sulla trasparenza)», che chiede alla Confederazione di emanare disposizioni federali sulla pubblicità del finanziamento dei partiti, delle campagne elettorali e delle campagne di voto. Il 18 giugno 2021 il Parlamento ha approvato un controprogetto indiretto all'iniziativa, in seguito ritirata. I nuovi obblighi di rendere pubblico il finanziamento dei partiti e delle campagne in vista di elezioni e di votazioni sono disciplinati nella legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1).

I partiti rappresentati nell'Assemblea federale devono rendere pubbliche ogni anno le loro entrate e le liberalità superiori a 15 000 franchi per donatore e anno. Se i fondi impiegati per una campagna in vista di elezione o votazione superano i 50 000 franchi, vanno rese pubbliche le entrate preventivate e consuntivate, nonché le liberalità superiori a 15 000 franchi per donatore e campagna. È vietato accettare liberalità anonime o provenienti dall'estero. I contravventori rischiano una multa fino a 40 000 franchi.

Le nuove disposizioni legali vanno concretizzate in un'ordinanza, nella quale il Consiglio federale propone di affidare al Controllo federale delle finanze (CDF) la verifica e la pubblicazione dei dati e dei documenti da comunicare. L'ordinanza concretizza inoltre i contenuti e le modalità degli obblighi di rendere pubblico il finanziamento, come pure il controllo e la pubblicazione. In particolare è prevista la comunicazione prevalentemente elettronica dei dati e dei documenti finanziari nonché delle generalità delle persone e società soggette all'obbligo. Infine l'ordinanza provvede a definire svariati concetti.



Vi invitiamo a esprimere un parere sull'avamprogetto di ordinanza e i commenti figuranti nel rapporto esplicativo.

La documentazione è reperibile al seguente indirizzo: [procedure di consultazione in corso \(admin.ch\)](#).

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci preme pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri, entro il termine indicato, in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) al seguente indirizzo:

cornelia.perler@bj.admin.ch

Vi preghiamo inoltre di indicare una persona da contattare per eventuali domande.

Per chiarimenti e maggiori informazioni sono a vostra disposizione la signora Lisa Aeschmann (058 467 31 54; lisa.aeschmann@bj.admin.ch) e il signor Bertrand Bise (058 466 17 03; bertrand.bise@bj.admin.ch).

Cordiali saluti

Karin Keller-Sutter
Consigliera federale